

PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI PECETTO TORINESE

REGOLAMENTO EDILIZIO

APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DELL'11.3.2008

SINDACO

SEGRETARIO

PROGETTISTI
arch. R. Gambino

marzo 2008

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO (R.E.).....	4
ART. 2 FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	4
ART. 3 ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.....	5
ART. 4 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.....	5
TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI	7
ART. 5 CERTIFICATO URBANISTICO (C.U.).....	7
ART. 6 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)	7
ART. 7 RICHIESTA DI TITOLO ABILITATIVO - PROGETTO MUNICIPALE.....	7
ART. 8 RILASCIO DI TITOLO ABILITATIVO.....	9
ART. 9 DINIEGO DEL TITOLO ABILITATIVO	10
ART.10 COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEI LAVORI.....	10
ART. 11 VOLTURA DI TITOLO ABILITATIVO	10
ART. 11 BIS PROROGA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE	11
ART. 12 COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ.....	11
ART. 12BIS DICHIARAZIONI DI INAGIBILITÀ	11
ART. 12TER ESECUZIONE DELLE OPERE IN ECONOMIA.....	12
TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI.....	13
ART. 13 ALTEZZA DEI FRONTI DELLA COSTRUZIONE (HF).....	13
ART. 14 ALTEZZA DELLA COSTRUZIONE (H)	13
ART. 15 NUMERO DEI PIANI DELLA COSTRUZIONE (Np)	13
ART. 16 DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI (D), DELLA COSTRUZIONE DAL CONFINO (Dc), DELLA COSTRUZIONE DAL CIGLIO O CONFINO STRADALE (Ds)	14
ART. 17 SUPERFICIE COPERTA DELLA COSTRUZIONE (Sc).....	14
ART. 18 SUPERFICIE UTILE LORDA DELLA COSTRUZIONE (SUL)	14
ART. 19 SUPERFICIE UTILE NETTA DELLA COSTRUZIONE (SUN).....	15
ART. 20 VOLUME DELLA COSTRUZIONE (V).....	15
ART. 21 SUPERFICIE FONDIARIA (Sf)	15
ART. 22 SUPERFICIE TERRITORIALE (St).....	15
ART. 23 RAPPORTO DI COPERTURA (Rc)	16
ART. 24 INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (Uf).....	16
ART. 25 INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (Ut).....	16
ART. 26 INDICE DI DENSITÀ EDILIZIA FONDIARIA (If).....	16
ART. 27 INDICE DI DENSITÀ EDILIZIA TERRITORIALE (It)	16
TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI.....	17
ART. 28 SALUBRITÀ DEL TERRENO E DELLA COSTRUZIONE.....	17
ART. 29 ALLINEAMENTI.....	17
ART. 30 SALVAGUARDIA E FORMAZIONE DEL VERDE.....	17
ART. 31 REQUISITI DELLE COSTRUZIONI	18
ART. 32 INSERIMENTO AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI	19
ART. 33 DECORO DELLE COSTRUZIONI E DELLE AREE PRIVATE.....	20
ART. 34 INTERVENTI URGENTI	21
ART. 35 DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO E LORO OCCUPAZIONE.....	21
TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	23
ART. 36 ALTEZZA INTERNA DEI LOCALI ABITATIVI	23
ART. 37 ANTENNE.....	23
ART. 38 CHIOSCHI E MEZZI PUBBLICITARI.....	24
ART. 39 COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI.....	25
ART. 39 BIS IMPIANTI TECNOLOGICI PER L'UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E ALTRI IMPIANTI AD USO DOMESTICO	27
ART. 40 CORTILI E CAVEDI.....	28
ART. 41 INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE	29
ART. 42 MISURE CONTRO LA PENETRAZIONE DI ANIMALI NELLE COSTRUZIONI.....	29
ART. 43 MURI DI SOSTEGNO.....	29
ART. 44 NUMERI CIVICI.....	30

ART. 45	PARAPETTI E RINGHIERE	31
ART. 46	PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI	31
ART. 47	PASSI CARRABILI	31
ART. 48	PISTE CICLABILI	32
ART. 49	PORTICI, LOGGIATI E "PILOTIS"	32
ART. 50	PREFABBRICATI	33
ART. 51	RAMPE.....	33
ART. 52	RECINZIONI E CANCELLI	34
ART. 53	SERRAMENTI	35
ART. 54	SERVITÙ PUBBLICHE	35
ART. 55	SOPPALCHI	36
ART. 56	SPORGENZE FISSE E MOBILI SU SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO	37
ART. 57	STRADE PUBBLICHE E PRIVATE	37
ART. 58	TERRAZZI, VERANDE E BOW-WINDOW	38
ART. 58 BIS	SERRE E ATTREZZATURE PER ORTI E GIARDINI	39
TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE.....		40
ART. 59	PRESCRIZIONI GENERALI.....	40
ART. 60	RICHIESTA E CONSEGNA DI PUNTI FISSI.....	40
ART. 61	DISCIPLINA DEL CANTIERE.....	40
ART. 62	OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E RECINZIONI PROVVISORIE	41
ART. 63	SICUREZZA DEL CANTIERE E REQUISITI DELLE STRUTTURE PROVVISORIALI.....	42
ART. 64	SCAVI E DEMOLIZIONI.....	42
ART. 65	RINVENIMENTI.....	43
ART. 66	RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI	43
TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI.....		44
ART. 67	VIGILANZA E COERCIZIONE	44
ART. 68	VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO E SANZIONI.....	44
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI		45
ART. 69	RICOSTRUZIONE DI EDIFICI CROLLATI IN TUTTO O IN PARTE IN SEGUITO AD EVENTI ACCIDENTALI	45
ART. 70	DEROGHE	45
1.	SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31.....	46
2.	PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31.....	47

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), disciplina:

- la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;
- gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;
- i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
- l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
- le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
- l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
- la vigilanza e le sanzioni.

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

La Commissione è composta n 7 componenti, eletti dal Consiglio comunale, dei quali 5 proposti dalla maggioranza e 2 dalle minoranze. La commissione, al momento dell'insediamento, elegge al suo interno, con separate votazioni a maggioranza semplice, il Presidente ed il Vice Presidente.

I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso almeno di diploma di scuola secondaria superiore e di dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli, alla sicurezza e prevenzione incendi, agli aspetti legali ed uno prescelto, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 03.04.1989 n. 20 e s.m.i., per la sua specifica esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

I componenti della Commissione decadono:

- per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
- per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia

La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

il rilascio dei titoli abilitativi e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di titoli abilitativi cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;

l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.

L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

Il Sindaco, l'Assessore delegato, la Giunta, il Consiglio comunale e il responsabile dell'Ufficio Tecnico - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione, eventualmente anche integrata da esperti designati dall'Amministrazione, in materia di:

strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

convenzioni;

programmi pluriennali di attuazione;

regolamenti edilizi e loro modifiche;

modalità di applicazione del contributo di concessione.

La Commissione edilizia si preoccuperà, nello svolgimento delle funzioni proprie di cui al comma 1, di valutare il corretto inserimento paesistico-ambientale e architettonico-tipologico dei progetti presentati nonché la rispondenza degli stessi in ordine, non solo alle prescrizioni, ma anche agli indirizzi specificatamente indicati nel presente Regolamento ai successivi titoli IV e V con particolare riguardo alle prescrizioni ed ai criteri di cui al successivo art. 32.

Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia

La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce di regola una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente o i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 lo ritengano necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.

Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.

Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando

appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione esamina le pratiche nel rigoroso ordine cronologico di presentazione alla Commissione stessa.

La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.

Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

Il verbale nonché gli elaborati grafici approvati sono firmati dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla concessione o all'autorizzazione.

TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Art. 5 Certificato urbanistico (C.U.)

1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il certificato urbanistico è rilasciato dall'Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
 - f) i vincoli incidenti sull'immobile.

Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il C.D.U. è rilasciato dall'Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) le modalità d'intervento consentite;
 - d) la capacità edificatoria consentita;
 - e) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il C.D.U. conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

Art. 7 Richiesta di titolo abilitativo - progetto municipale

1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all'Autorità comunale il permesso di costruire, l'autorizzazione o presenta la Denuncia inizio attività, per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.
2. La richiesta di titolo abilitativo o la Denuncia inizio attività, a seconda della differente Casistica di applicazione, di cui alla vigente normativa in materia è composta dei seguenti atti:
 - a) domanda indirizzata all'Autorità comunale contenente:
 - generalità del richiedente;

- numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente;
 - estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
- b) attestazione in autocertificazione concernente il titolo di legittimazione o documento comprovante la proprietà o altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;
- c) progetto municipale.
3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.
4. Il progetto municipale è formato dai seguenti atti:
- a) estratto della mappa catastale;
 - b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;
 - c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;
 - d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
 - e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente;
 - f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente con riferimento sia alle aree o edifici immediatamente adiacenti, sia ai punti di vista di maggior significato paesistico (strade panoramiche, punti panoramici). Tale documentazione dovrà essere concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale in relazione alla scelta dei punti di vista. L'Ufficio tecnico può ammettere deroghe alla presentazione della citata documentazione e richiedere la presentazione di soluzioni alternative;
 - g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);
 - h) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - 1. le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;
 - 2. le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;
 - 3. i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;
 - 4. i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori;

- 5. nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;
 - i) relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici.
- E' ammessa una documentazione semplificata nel caso di interventi per sole opere interne in fabbricati non soggetti a vincoli specifici; tale documentazione comprenderà gli elaborati di cui alle lettere: a), b), c), e) (relativamente alle sole parti interne), h) (escludendo i punti 3 e 4), i).
5. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti dalle Norme di Attuazione per gli aspetti idrogeologici o da norme e leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità e tutela idrogeologica.
 6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.
 7. La richiesta di variante al titolo abilitativo segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale della variante deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.

Art. 8 Rilascio di titolo abilitativo

1. Il titolo abilitativo è rilasciato dall'Autorità comunale in forma scritta.
2. Il titolo abilitativo è pubblicato all'albo pretorio del Comune e viene annotato nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.
3. Il titolo abilitativo deve contenere:
 - a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande);
 - b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall'Autorità comunale, è allegato alla concessione e all'autorizzazione, della quale costituisce parte integrante;
 - c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;
 - d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;
 - e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;
 - f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
 - g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
 - h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo concessorio;
 - i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di concessione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
 - j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;

- k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;
- l) le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
- n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
- o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
- p) le condizioni e le modalità esecutive imposte al titolo abilitativo;
- q) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Art. 9 Diniego del titolo abilitativo

1. Il diniego della titolo abilitativo è assunto dall'Autorità comunale, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia secondo le procedure di legge.
2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio della concessione.
3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente.

Art.10 Comunicazione dell'inizio dei lavori

1. Il titolare del titolo abilitativo deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
2. La comunicazione:
 - deve menzionare:
 - a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
 - b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.
 - deve contenere in allegato ogni altra specifica dovuta per legge.
3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del titolo abilitativo, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.
4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
5. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art. 11 Voltura di titolo abilitativo

1. Il trasferimento della concessione o dell'autorizzazione ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all'Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
2. L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo alla concessione o all'autorizzazione.
3. La voltura della concessione o dell'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.
4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art. 11 bis Proroga del permesso di costruire

1. Qualora, per fatti estranei alla volontà del soggetto titolare del titolo abilitativo che siano intervenuti a ritardare i lavori durante l'esecuzione (cause di forza maggiore ad es. eventi atmosferici, meteorologici o sismici, procedimenti fallimentari degli operatori coinvolti, ordinanze delle autorità preposte), il Responsabile del procedimento può motivatamente concedere una proroga per l'ultimazione dei lavori assentiti.
2. La richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori deve essere presentata dall'interessato entro il termine di scadenza dell'efficacia del provvedimento abilitativo, con specificazione dei motivi che hanno sostanzialmente reso impossibile concludere i lavori nel termine fissato e corredando la domanda con esauriente rilievo fotografico a colori e idonea relazione, a firma del Direttore dei lavori, che illustri le opere realizzate e quelle ancora da eseguire.
3. L'eventuale proroga è rilasciata dal Responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. In caso di diniego alla richiesta di proroga, la prosecuzione dei lavori è subordinata all'ottenimento di nuovo titolo abilitativo per le opere mancanti.

Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità

1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore titolo abilitativo per le opere mancanti, il titolare del titolo abilitativo deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.
2. Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all'Autorità comunale, se dovuto, il certificato di abitabilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.
3. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di abitabilità sono redatte secondo i modelli definiti dal Comune.

Art. 12bis Dichiarazioni di inagibilità

1. Quando ricorrano motivate ragioni di sicurezza, di pubblica incolumità, o di ordine igienico, l'Autorità Comunale competente può emanare un'ordinanza che dichiara non agibile un'unità immobiliare, o parte di essa, a norma dell'art. 222 del R.D. n°1265/1934 e s.m.i. e dell'art. 26 del D.P.R. n°380/2001 e s.m.i..

2. Per le ragioni di ordine igienico, in accordo con il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., può essere fissato un termine per l'adeguamento, trascorso inutilmente il quale viene dichiarata l'inagibilità.
3. L'unità immobiliare dichiarata non agibile non può essere usata né data in uso a titolo gratuito o oneroso; in caso di necessità il Sindaco ne ordina lo sgombero e ne impedisce l'uso attraverso opportune misure tecnico-edilizie.

Art. 12ter Esecuzione delle opere in economia

1. Saranno eseguibili in proprio, cioè senza ricorrere ad imprese, le opere soggette a titolo abilitativo che non richiedano verifiche di natura strutturale, antisismica, impiantistica, geologica e di sicurezza.

TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (H_f)

1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccatto; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
3. L'ultimo solaio è il solaio piano che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile con esclusione dei sottotetti e dei volumi tecnici.
4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.
5. La linea di spiccatto è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato (solo se a quota inferiore) con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccatto è l'altezza di ciascun fronte.
7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, prioritariamente da contenere entro involucri edilizi e che comprendono gli spazi strettamente necessari alla loro manutenzione;

Art. 14 Altezza della costruzione (H)

1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15 Numero dei piani della costruzione (N_p)

1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccatto perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi (fermo restando che almeno uno dei lati della porzione di fabbricato interessato deve risultare completamente interrato).

Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. La distanza tra:
 - a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),
 - b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),
 - c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada ai sensi di quanto definito nel "Nuovo Codice della strada"o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds) ai sensi dell'art. 2 del D.M.1404/1968 e s.m.i., è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.

Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc)

1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [mq], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.
2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [mq], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:
 - a) ai "bow window" ed alle verande;
 - b) ai piani di calpestio dei soppalchi.sono escluse le superfici relative:
 - a) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala fino a 12 mq per piano (intendendo per vano scala uno spazio chiuso e autonomo destinato ad accogliere la struttura della scala), ai vani degli ascensori ed alle intercapedini interrate, per un massimo in larghezza di di 1,50 mt;
 - b) ai porticati, ai "pilotis", alle logge rientranti, ai balconi, ai terrazzi;

- c) agli spazi adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali, nel rispetto della legislazione di settore e nei limiti delle prescrizioni tipologiche o di zona del PRG;
- d) ai locali cantina interrati entro il limite di 25 mq per unità abitativa;
- e) alle soffitte e ai locali sottotetto non abitabili o non agibili considerando come tali quelli che rispettano le caratteristiche tecniche definite dalle Norme di PRG
- f) ai cavedi;
- g) ai maggiori spessori delle murature esterne rispetto ad un valore di riferimento pari a 30 cm conseguente all'adozione di misure per il contenimento energetico opportunamente documentate in sede di progetto.

Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun)

1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [mq], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.
2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

Art. 20 Volume della costruzione (V)

1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [mc], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.
2. Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'estradosso della superficie di copertura.
3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.
4. Non costituiscono volume i maggiori spessori dei solai di copertura o interpiano oltre il valore ordinario fissato in 30 cm, conseguenti all'adozione di misure per il contenimento energetico debitamente documentate in sede progettuale, nonché i volumi tecnici sottostanti alle solette utilizzati per il passaggio di tubazioni di servizio negli edifici a destinazione non abitativa.

Art. 21 Superficie fondiaria (Sf)

1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [mq], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Art. 22 Superficie territoriale (St)

1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [mq], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Art. 23 Rapporto di copertura (Rc)

1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente ($Rc = Sc/Sf$): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($Uf = Sul/Sf$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [mq]/[mq].

Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale ($Ut = Sul/St$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [mq]/[mq].

Art. 26 Indice di densità edilizia fondiaria (If)

1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria ($If = V/Sf$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [mc]/[mq].

Art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (It)

1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale ($It = V/St$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [mc]/[mq].

TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aerazione.
6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
8. Il pavimento dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
9. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.
10. Gli interventi edilizi che interessino terreni percorsi da fossi di scolo delle acque anche non rappresentati in cartografia devono ottemperare alle prescrizioni di cui al titolo VI delle Norme di attuazione del P.R.G.

Art. 29 Allineamenti

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, fatte salve tutte le prescrizioni delle N.d.A. del PRG.

Art. 30 Salvaguardia e formazione del verde

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.

2. L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la conservazione di specie arboree significative nonché la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici, in modo tale che almeno il 50% delle aree di pertinenza sia sistemato a verde ove possibile.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la pubblica illuminazione, la viabilità veicolare e pedonale ovvero non sia compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti, ramaglie, frutti e vegetazione in genere afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità per gli eventuali danni arrecati.
6. L'Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.

Art. 31 Requisiti delle costruzioni

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore, nonché da eventuali prescrizioni di Enti terzi.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi, come meglio precisate nell'Allegato tecnico-normativo "Appendice all'art. 31" sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
 - a) resistenza meccanica e stabilità;
 - b) sicurezza in caso di incendio;
 - c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
 - d) sicurezza nell'impiego;
 - e) protezione contro il rumore;
 - f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
 - g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature;
 - h) sicurezza idrogeologica;
 - i) protezione dall'inquinamento elettromagnetico.
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
4. Per quanto concerne il contenimento energetico di cui alle norme di legge vigenti, vigono le disposizioni di cui all'art 39bis del presente regolamento.

Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni

1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale: è in tal senso l'edificio che deve adattarsi al terreno e non viceversa.

Pertanto occorrerà valutare attentamente:

- a) la posizione e l'eventuale aggregazione volumetrica più conveniente per limitare il consumo di territorio;
- b) prevedere la disposizione dei fabbricati in relazione al più razionale sistema di accesso dalle strade pubbliche;
- c) articolare la forma e la geometria dei nuovi fabbricati in relazione alla morfologia del sito, privilegiando volumi e schemi distributivi semplici.

2. In generale tutti i fabbricati di nuova costruzione o soggetti a ricostruzione, a recupero o ampliamento, devono armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale in ordine alle seguenti indicazioni:

- rispettando la tipologia insediativa del contesto, gli orientamenti e gli allineamenti prioritari ed il sistema degli accessi originali;
- evitando o riducendo le modifiche al profilo dell'insediamento esistente e valutandone la percepibilità dai principali punti di vista o percorsi;
- progettando le pertinenze, anche non edificate, in sintonia con i caratteri preesistenti preservando l'unità degli spazi comuni, anche nel caso di frazionamenti della proprietà e la salvaguardia delle preesistenze arboree o a verde;
- controllando la collocazione dei volumi minori o accessori connettendoli armonicamente al fabbricato principale.

3. Gli elementi che concorrono maggiormente alla definizione volumetrica dell'edificio sono: facciate, coperture, rapporti pieni-vuoti delle aperture e apparato decorativo.

Allo scopo di raggiungere un adeguato inserimento ambientale occorrerà rispettare, per l'edificato residenziale, i seguenti criteri generali:

- continuità e completezza dei materiali delle facciate privilegiando in tutti i casi l'uso di intonaci lisci, o in subordine, di mattoni pieni a vista di colore naturale con giunti rasi di colore chiaro. L'uso del mattone paramano è consentito esclusivamente al di fuori delle aree di impianto storico del "nucleo storico ambientale di Pecetto e del nucleo di San Pietro" e degli "annucleamenti sparsi", come individuati nel PRG. Eventuali zoccolature alte fino ad un massimo di 80 cm potranno essere realizzate con lastre o conci di pietra o in rilievo ad intonaco decorato;
- coperture a falde con le caratteristiche tipologiche di cui al successivo art. 39, connotate da geometrie semplici, senza interruzioni delle falde, né immotivate presenze di aperture o volumi fuori sagoma;
- rapporto pieni-vuoti delle aperture di facciata equilibrato, con scansioni regolari, dimensioni prevalentemente rettangolari poste verticalmente, oscuramento ad anta piena o persiana nelle aree di tipo A, salvo quanto detto al successivo art. 53.

Per quanto riguarda l'edificato produttivo, i criteri saranno:

- uso di articolazioni volumetriche semplici, con prospetti coerentemente definiti e allineati su un unico piano, senza rilevanti rientranze, aggetti o modellazioni particolari;
- coperture a falde, anche con pendenze contenute, di cui al successivo art. 39;
- disposizione e dimensionamento delle aperture articolate modularmente ed ordinatamente, escludendo, salvo che per fondati motivi tecnici, finestrate a nastro nelle situazioni isolate o inserite in contesti residenziali e/o agricoli;

- uso di materiali che privilegino le finiture superficiali semplici a colori chiari senza elementi pubblicitari o decorativi di elevato impatto visivo, con esclusione di rivestimenti plastici, ceramici, lignei.

Per quanto riguarda l'edificato di servizio dell'attività agricola, i criteri saranno :

- uso di soluzioni tipologicamente compatibili con l'impianto edilizio tradizionale adattando le eventuali componenti prefabbricate;
 - conservazione dei rapporti volumetrici e dimensionali relativi alle preesistenze o in assenza di queste, del contesto edificato di appartenenza;
 - rapporto pieni-vuoti che riprenda la tipologia edilizie di matrice storica evitando di regola tipologie di finestratura a nastro;
 - coperture a capanna e/o a falda unica ove accorpate a fabbricati esistenti, di cui al successivo art. 39.
4. L'Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere i migliori risultati di inserimento ambientale in relazione anche alle prescrizioni del Piano del colore.
 5. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
 6. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.

Art. 33 Decoro delle costruzioni e delle aree private

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali murature antiche, fontane, pozzi, portali di ingresso, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici in tutto il territorio comunale è demandata alle Norme di attuazione del Piano del colore.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e potranno essere recintate.
- 6 bis. Le aree pertinenziali destinate al parcheggio dei veicoli possono essere destinate alla sosta non continuativa dei veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento (roulottes, campers) solo a fini di parcheggio, con esclusioni di attendamenti o coperture diverse (tunnel plastificati e non), ad essi relativi o autonomi, in assenza di titolo abilitativo ove ammissibile ai sensi delle vigenti leggi e del PRG.
- 6 ter. Nelle pertinenze degli edifici condominiali devono essere individuate aree per la permanenza stabile dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani secondo le norme del apposito regolamento.

7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 34 Interventi urgenti

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, fatte salve specifiche situazioni previste ed assentite all'interno di SUE); in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.

7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.

TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Art. 36 Altezza interna dei locali abitativi

1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati valgono le disposizioni di cui al comma 2. I controsoffitti di qualsiasi natura non costituiscono limite all'altezza interna dei locali abitativi ad esclusione dei controsoffitti strutturali e quelli a delimitazione di vano tecnico negli edifici non residenziali.
2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale (ottenuto come sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare il conteggio) per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.
3. La misura media dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione o alla permanenza, anche non continuativa, di persone deve risultare pari ad almeno m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per corridoi, disimpegni in genere, servizi igienici, ripostigli. Nel caso di locali nel sottotetto, adibiti ad uso abitativo, valgono le precedenti misure, fatto salvo il rispetto delle vigenti leggi e normative. Per locali ad uso diverso da quello abitativo valgono le disposizioni delle vigenti leggi e normative.
4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
 - a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
 - 1) ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
 - 2) inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
 - 3) ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
 - b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
 - 1) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 - 2) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.
6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.

Art. 37 Antenne

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità

immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere inserimento armonico con il contesto dell'ambiente in cui sono installate e nelle aree di impianto storico ne è vietata la collocazione in facciata.

Tutte le antenne di cui sopra dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

- la tipologia strutturale sarà semplice ed i colori usati saranno, di preferenza, colori scuri;
 - le misure di mitigazione dell'impatto visivo, qualora vengano collocate a terra, saranno sempre di natura vegetale e saranno previste sia dentro che fuori il perimetro dell'area interessata;
 - la valutazione complessiva dell'inserimento sarà documentata mediante fotografie e/o fotomontaggi e dagli elaborati di progetto in analogia a quanto previsto per i normali titoli abilitativi.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
 3. L'Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo e del decoro urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
 4. Per quanto attiene agli impianti radioelettrici di base per la telefonia mobile, si veda il Regolamento Comunale per la Disciplina della Localizzazione degli Impianti Radioelettrici.

Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari su area pubblica, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo e del Regolamento Comunale relativo agli Impianti Pubblicitari.
3. L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
Per i chioschi o edicole devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - collocazione tale da non interferire con le visuali prospettiche sui principali monumenti o composizioni spaziali di pregio, sulle aree agricole e/o naturali di valore paesistico-percettivo, sulla leggibilità di segni urbanistici qualificanti l'impianto storico, sui fronti edilizi di maggior interesse;
 - dimensioni massime per chioschi ed edicole inscrivibili in una circonferenza di diametro 5 m;
 - soluzioni progettuali tipologiche tali da garantire un coerente inserimento nel contesto;

- struttura progettata in modo da accogliere al proprio interno elementi tecnici o accessori legati all'impiantistica e coerente con eventuali corpi sporgenti anche temporanei (tende, superfici espositive, strutture accessorie);
 - struttura portante in carpenteria di ferro o legno, con volumi semplici e pulizia di superfici;
 - materiali di rivestimento esclusi: alluminio anodizzato, lamiere zincate a vista, materiali plastici;
 - tetto a sagoma semplice dotato di sistema di raccolta acque meteoriche con manto in lamiera di rame anche a vista o di altri materiali metallici verniciati;
 - inserimento possibile di elementi pubblicitari (scritte, marchi, insegne ecc.) e sistemi di illuminazione che devono essere presentati e integrati in sede di progetto della struttura;
 - appoggio a terra che non interferisca con il sistema delle reti urbane e zoccolatura continua realizzata con materiali coerenti all'ambiente circostante;
 - distanza minima di m.2,00 dalle alberature preesistenti.
4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
 5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
 6. I provvedimenti di cui al comma 4 sono permanenti o temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
 7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7.
 8. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.

Art. 39 Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture inclinate, in coerenza con l'articolo 32, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati. Si individuano quindi i seguenti requisiti cui fare riferimento in sede di progettazione:
 - pendenza delle falde compresa tra il 30% ed il 40%, pendenze inferiori sono ammesse per gli edifici industriali, artigianali, commerciali o sportivo ricreativi in zona propria;
 - conformazione a capanna o padiglione con linea di colmo parallela al fronte di dimensione maggiore. Soluzioni differenti sono ammesse, previo parere favorevole della Commissione Edilizia, per gli edifici a uso industriale, artigianale, commerciale o sportivo-ricreativi in zona propria;
 - manto superiore in laterizio del tipo coppo, portoghese o marsigliese, fatte salve specifiche indicazioni o limitazioni del PRG per particolari tipi di zone e edifici. I materiali in lastra di lamiera verniciata o in fibrocemento sono ammessi per gli edifici a uso non residenziale in zona propria e per gli edifici residenziali solo su piccole falde o elementi geometricamente definiti e limitatamente all'uso delle lastre di rame e vetro;

- sporti non superiori a 120 cm (canale di gronda escluso); sono consentiti tettucci a sporgere dal filo facciata a protezione di accessi con esclusione del sedime pubblico. Questi sono da realizzarsi o con la soluzione lignea della pantalera o con strutture in ferro a sagoma leggera;
 - abbaini: coerentemente inseriti e allineati con i pieni o con i vuoti rispetto alle altre aperture di facciata, devono essere collocati in modo da non interferire con i displuvi o i compluvi delle falde e mantenere dimensioni contenute, altezze ragionevolmente al di sotto della linea di colmo con un massimo assoluto di 2,40 m., calcolati dal piano pavimento interno e fino all'intradosso del colmo dell'abbaino, con larghezza esterna dello stesso massima di 1,60 m. e larghezza della sua apertura sempre inferiore o uguale a quella delle aperture sottostanti. Qualora sulla stessa falda siano realizzati più abbaini questi devono essere delle stesse dimensioni e lo spazio tra di loro deve essere almeno pari alla larghezza degli stessi. Sono vietate geometrie anomale quali la forma triangolare e devono essere realizzati con tipologie tradizionali quali il legno o la muratura;
 - velux: coerentemente inseriti, e possibilmente allineati, rispetto alle altre aperture di facciata, devono essere collocati in modo da non interferire con i displuvi o i compluvi delle falde e, mantenere dimensioni contenute. Nell'edificio di impianto storico è preferibile posizionarli sulle falde meno visibili;
 - terrazzini inseriti nella falda sono ammessi ad eccezione delle zone A dove sono proibiti;
 - canne fumarie e comignoli: sono da evitare materiali e forme tipologicamente anomale nonché prefabbricati in cls a vista, facendo invece riferimento alla tipologia tradizionale e, salvo impossibilità a soluzioni alternative, canne esterne.
3. Nel caso di coperture piane in zone residenziali esclusivamente ammissibili per i locali interrati, i requisiti cui fare riferimento in sede di progettazione sono i seguenti:
- pendenza minima non inferiore allo 0,5 %;
 - esclusione di volumi fuoriuscenti, salvo volumi tecnici o elementi vetrati, di altezza massima m.1,50, e comunque nel loro complesso coprenti meno di un terzo della superficie del tetto;
 - copertura completa con sistemazioni a giardino o con "tetto verde" (per tetto verde si intende una copertura con struttura portante adeguatamente impermeabilizzata, protetta e coibentata, contenente sistemi a strati funzionali di supporto alla vegetazione, di drenaggio, di irrigazione, con interposti tessuti filtranti rispondente a criteri di contenimento energetico e di conservazione di superfici permeabili) salvo per le parti scoperte necessarie per aereazione dei locali sottostanti o per eventuali altri fattori tecnici;
 - le coperture piane che costituiscono terrazza sono normate al successivo art. 58.
4. I canali di gronda di sezione semicircolare ed i pluviali di sezione circolare devono essere esclusivamente realizzati in lamiera di rame o preverniciata, devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle apposite condutture; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
5. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
6. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, escludendo il PVC, per almeno 2,00 m.
7. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

Art. 39 bis Impianti tecnologici per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e altri impianti ad uso domestico

1. Fatte salve le disposizioni comunitarie nazionali e regionali in campo energetico si definisce e regola, nell'ambito del territorio comunale e per le competenze amministrative, urbanistiche ed edilizie proprie della scala comunale, lo sviluppo dell'utilizzo da fonti energetiche rinnovabili nel rispetto dei limiti e delle procedure edilizie previste dalla vigente normativa.
2. Un impianto o sistema fotovoltaico è un impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare composto da moduli fotovoltaici e da altre componenti minori.
3. I moduli fotovoltaici possono essere sovrapposti a coperture esistenti o integrati nelle falde, ovvero essere appoggiati a terra negli spazi pertinenziali o su terrazzi e tetti piani con ancoraggi, basamenti mobili o fondazioni proprie. Le limitazioni alla localizzazione degli impianti sono afferenti alle diverse disposizioni di zona del PRG.
4. Gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 Kw possono essere ubicati esclusivamente in zona propria definita dal PRG o, in assenza di indicazioni specifiche dello strumento urbanistico, sono considerati compatibili esclusivamente nelle aree di pertinenza e sulle coperture e facciate dei fabbricati ad uso produttivo industriale o artigianale in zona propria e dei fabbricati strumentali agricoli.
5. Nelle aree destinate a parcheggio pubblico o di pertinenza dei fabbricati di cui al precedente comma 4 la superficie in proiezione dei moduli fotovoltaici installati senza manto di copertura sottostante non rientra nel computo della superficie coperta.
6. Gli impianti fotovoltaici ubicati su edifici e nelle aree di pertinenza ad uso residenziale possono essere realizzati con i seguenti criteri e con le limitazioni di cui all'art. 5 comma 4 delle norme di P.R.G.:
 - il progetto deve prevedere un corretto inserimento nel contesto ambientale ed urbano. Eventuali installazioni in presenza di impianti preesistenti anche di altra proprietà, devono coordinarsi ed integrarsi;
 - l'integrazione degli impianti su coperture esistenti deve avvenire senza modificare la conformazione delle falde, sovrapponendosi ad esse senza determinare sporti, sbalzi o sopraelevazioni superiori agli spessori minimi necessari per l'installazione, comunque non oltre i 30 cm. e senza superare il limite di altezza del colmo: gli elementi aggiuntivi che eccedono l'impronta planimetrica delle costruzioni esistenti costituiscono incremento della superficie coperta e come tali sono soggetti alle norme e alle condizioni del presente RE e a quelle del PRG vigente;
 - l'installazione potrà avvenire anche in facciata, integrata nel muro perimetrale, o su muri controterra con esclusione delle parti prospicienti le strade;
 - l'installazione a terra, con o senza fondazione propria, o su terrazzi e tetti piani esistenti può prevedere moduli montati su strutture in elevazione, che in ogni caso non possono superare un'altezza massima di m. 2,00 e rientrano complessivamente nel computo della superficie coperta. Nel caso di pannelli a terra la superficie totale interessata non dovrà comunque superare il 20% della superficie totale a verde disponibile;
 - l'integrazione in tettoie di nuova costruzione nel rispetto della conformazione delle coperture prevista dalle norme del presente R.E. con particolare riferimento alle pendenze e allo sviluppo delle falde (art. 39) e con altezza, nel caso di tettoie isolate, comunque mai superiore ai 2,50 m totali da terra;

7. Gli impianti fotovoltaici ubicati nelle zone agricole e produttive possono essere realizzati con i seguenti criteri:
 - sulle coperture dei fabbricati ad esclusivo uso agricolo e/o produttivo esistenti superando il limite dell'altezza massima per gli edifici in misura non superiore a 30 cm ovvero nei limiti delle altezze massime e della conformazione delle coperture previste dalle norme del presente RE e del PRG nel caso di integrazione in tetti di nuova realizzazione;
 - sulle coperture dei fabbricati esclusivamente destinati a residenza dei conduttori dell'azienda agricola in sovrapposizione alle coperture esistenti alle condizioni di cui al precedente punto 7;
 - a terra, in appoggio o con strutture in elevazione, arretrandosi dai confini delle coltivazioni contigue in modo da non modificarne le condizioni di insolazione.
8. Gli impianti per lo sfruttamento dell'energia solare termica per il riscaldamento dell'acqua a uso domestico, industriale o agricolo sono soggetti agli stessi criteri di installazione di cui ai precedenti commi 3,5,7,8, riferiti ai moduli fotovoltaici, per quanto riguarda la disposizione dei "pannelli solari"; per quanto concerne i serbatoi di raccolta dell'acqua essi devono essere situati all'interno degli edifici o interrati.
9. L'installazione degli impianti fotovoltaici e di quelli solari termici può essere eseguita anche in deroga alla prescrizioni del RE in merito all'utilizzo dei materiali da costruzione ad esclusione delle aree e degli edifici soggetti a particolari regimi di tutela per le caratteristiche ambientali, paesaggistiche o architettoniche: in questi casi prevalgono eventuali disposizioni specifiche riferite ai singoli tipi di bene e il parere dell'ente preposto alla tutela.
10. Gli impianti tecnologici domestici quali pompe di calore, caldaie murali e simili, possono essere installati "a vista" sia in facciata sia sulle falde delle coperture, nel rispetto di quanto segue:
 - limitazioni connesse a eventuali specifiche norme di tutela architettonico-ambientale previste dal PRG;
 - esclusione degli affacci prospicienti le strade pubbliche prediligendo comunque posizioni defilate o opportunamente schermate rispetto alle visuali dalle strade pubbliche;
 - ricovero di eventuali serbatoi di accumulo entro il volume dell'edificio o in locali interrati;
11. I serbatoi per il gas liquido, devono essere interrati, nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza: ove sia dimostrato che tale sistemazione è impraticabile si provvederà a disporre le attrezzature "a vista" negli ambiti meno evidenti rispetto alle principali visuali dalle strade pubbliche e da eventuali percorsi di fruizione del paesaggio ovvero a predisporre schermature vegetali a distanza opportuna.

Art. 40 Cortili e cavedi

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, comma 2.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.

4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono avere lato min. m 2,50, sup. min. 6,00 mq.
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Art. 41 Intercapedini e griglie di aerazione

1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Le intercapedini sono soggette alle limitazioni previste nelle N.d.A. del PRG per quanto riguarda la sicurezza idrogeologica.
3. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
4. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
5. La costruzione delle intercapedini sottostanti a suolo pubblico è a totale carico dei proprietari dell'edificio interessato, i quali debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

Art. 42 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
2. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Art. 43 Muri di sostegno

1. L'altezza dei muri di sostegno e di contenimento deve essere giustificata dall'orografia naturale del terreno. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 1,50 m., salvo giustificate esigenze derivanti da differenze di quota, quali, per esempio, l'accesso delle autorimesse interrate, o che al muro corrisponda un edificio totalmente coprente.

Dovranno essere evitati muri di sostegno finalizzati alla messa in piano di aree circostanti l'edificio. Eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore al doppio dell'altezza del muro che li sovrasta.

2. Quando i muri di sostegno esistenti sono di altezza superiore a 3,00 m., è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. I muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali avranno al piede una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa possono essere realizzati come segue, in funzione del miglior inserimento del contesto ambientale circostante:
 - in masselli di pietra, in muratura di mattoni a vista o in muratura intonacata. I precedenti tipi di muratura potranno essere alternati con possibile intonacatura delle parti in sfondato. Sono ammessi muri “a verde” (realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica).
 - in blocchi di c.l.s.. a gravità pigmentati in tonalità simili al terreno di scavo del sito, integrati con vegetazione interstiziale o tappezzante;
 - in c.a. rivestito con paramento in muratura di mattoni a vista, ricoperto con essenze arbustive tappezzanti o schermato con siepi di essenze arbustive o arboree sufficientemente fitte. Sono da evitarsi i rivestimenti realizzati mediante l'uso di piastrelle o di lastre di pietra disposte ad “opus incertum” o a “finto concio”. Il c.a. “a vista” è ammesso unicamente in fregio alle strade ove non siano praticabili le altre soluzioni indicate per motivi tecnici dimostrati;
 - con profili non a piombo, ma a scarpa controripa;
 - i muri esistenti di altezza superiore a 2,00 m., realizzati in c.a. a vista, dovranno essere adeguatamente migliorati anche semplicemente favorendone la ricopertura con essenze arbustive tappezzanti.
5. Per i muri di sostegno, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
6. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione di muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza idrogeologica e/o di tutela dell'ambiente.

Art. 44 Numeri civici

1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso ad una altezza variabile da 2,00 m a 2,50 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve comunicare al Comune i relativi numeri civici, affinché siano soppressi.

Art. 45 Parapetti e ringhiere

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
2. I manufatti di cui sopra
- devono:
 - a) avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,20 m, fatte salve particolari esigenze che saranno valutate caso per caso dall'Ufficio Tecnico.
 - b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;- non devono:
 - a) essere scalabili;
 - b) presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
3. Per la realizzazione dei manufatti di cui sopra sono escluse superfici piene e materiali quali vetro, plastica e lamiera; è preferibile l'impiego di ferro pieno da utilizzarsi secondo le tipologie previste dal Piano del colore.

Art. 46 Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nelle aree urbane tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti, devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune e saranno realizzati preferibilmente in materiale lapideo oppure con cordoli in cls e finitura superficiale in asfalto o autobloccanti.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui ai commi precedenti, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%, fatte salve particolari esigenze che saranno valutate caso per caso dall'Ufficio Tecnico.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere idonee allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 47 Passi carrabili

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è di norma consentito da quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso solo quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,0 m e superiore a 6,0 m salvo casi particolari, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 1,0 m e la distanza dal confine con altre proprietà private non deve essere inferiore a 0,50 m. Qualora non sia possibile realizzare un passo carrabile a distanza superiore almeno ad 1,00 m da un altro, dovrà essere realizzato un unico passo carrabile di ampiezza non superiore a 10 m a servizio di due accessi.
5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata (come definita ai sensi dell'art.3 del "Nuovo Codice della Strada") o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.
6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Art. 48 Piste ciclabili

1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. La modellazione dei percorsi dovrà possibilmente corrispondere a sedimi agricoli o pedonali esistenti; laddove si tratti di definire nuovi tratti , il percorso dovrà adattarsi alla morfologia del terreno ed evitare tagli di versante e soluzioni che prevedano la realizzazione di muri di sostegno.

Art. 49 Portici, loggiati e "pilotis"

1. I nuovi portici continui destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 2,50. m di larghezza e 3,00. m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera in corrispondenza di accessi a corti interne, non deve essere inferiore a 4,00. m.
3. I nuovi porticati o loggiati non aperti all'uso pubblico, dovranno essere derivati dalla tipologia tipica dei porticati tradizionali, con le seguenti raccomandazioni:
 - dovranno essere integrati progettualmente alla volumetria complessiva dell'edificio evitando l'inserimento di parti a tetto di ridotte dimensioni isolate e/o diffusamente estese lungo il perimetro del fabbricato;

- saranno da preferire le strutture a travata rispetto a quelle ad arco, e nel caso invece si utilizzassero gli archi saranno preferibili quelli a tutto sesto o a geometrie policentriche raccordate con le murature laterali o pilastri. Saranno da evitare archi ribassati non coerentemente raccordati alle verticali dei muri;
 - saranno ammesse delimitazioni con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
 5. Nel caso di porticati o loggiati esistenti per i quali sia possibile una chiusura in ordine ad una trasformazione d'uso, sono previste le seguenti prescrizioni per la realizzazione dei tamponamenti:
 - utilizzo di serramenti di grandi dimensioni conformati in modo da delimitare completamente le parti libere tra la pilastratura;
 - utilizzo di muratura atta ad accogliere serramenti più piccoli assimilabili per forma e dimensione a quelli delle parti residenziali adiacenti;
 - utilizzo di grigliati aperti realizzati con muratura a vista o intonacata, atti ad accogliere retrostanti sistemi di tamponamento diversi.

In tutti i casi il tamponamento dovrà essere arretrato rispetto al filo esterno della muratura o pilastratura originaria in modo da permettere la riconoscibilità della partiture esistenti.
 6. Non è ammessa la costruzione di edifici su "pilotis"

Art. 50 Prefabbricati

1. L'uso delle tipologie completamente prefabbricate, qualora non coerenti alla tipologia costruttiva tradizionale, è escluso nelle aree residenziali se non per componenti costruttive specifiche.
2. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
3. In tal senso sono escluse:
 - tipologie a tetto piano o con falde con inclinazione diversa da quella ammessa;
 - altezze eccessive dei volumi in relazione alla funzione che svolgono;
 - sistemi di aperture a nastro, privilegiando soluzioni con partiture più contenute in analogia con l'edilizia tradizionale rurale;
 - utilizzazione di materiali quali lamiere colorate, privilegiando invece le finiture superficiali ad intonaco o muratura a vista.

Art. 51 Rampe

1. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
2. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
3. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
 - a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico;
 - b) 4,50 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
 - c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico;

- d) 6,00 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
4. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzera della carreggiata, deve essere non inferiore a:
 - a) 7,00 m nei casi di rampa a senso unico
 - b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
 5. Le dimensioni indicative di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono derogabili con riferimento alle pertinenze degli edifici ad uso abitativo di tipo uni o bifamiliare. Per tutti gli altri tipi di uso sono comunque applicabili o derogabili in subordine al rispetto di norme specifiche riferite alla sicurezza o a particolari requisiti funzionali.
 6. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antiscivolo, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato nel caso di rampe ad uso pubblico, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
 7. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
 8. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

Art. 52 Recinzioni e cancelli

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
 - a) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,80 m sovrastato da reti o cancellate per un'altezza massima complessiva di 2,50 m;
 - b) con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,50 m;
 - c) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2m;
4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli e delle loro eventuali copertine, sono esclusivamente la pietra, il mattone a vista il mattone intonacato ed il calcestruzzo a vista.
6. I materiali consentiti per la realizzazione delle recinzioni a giorno sono esclusivamente la rete metallica su piantoni in ferro o legno e le cancellate in metallo a disegno semplice da utilizzarsi secondo le tipologie previste dal Piano del colore.
7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi a) cordolo escluso, b) e c) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 3,00 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o

delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5. Eventuali strutture di sostegno del cancello possono essere realizzate in muratura con dimensioni massime di m. 3,00 per lato di larghezza e metri 2,50 di altezza;

9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali; in ogni caso le aree di arretramento delle recinzioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti dovranno essere sistemate a verde e/o a marciapiede a cura del proprietario frontista. L'impegno è sottointeso alla richiesta del permesso di costruire o alla DIA, per l'esecuzione della recinzione o per il suo rifacimento.
11. Nelle aree inedificate nel territorio agricolo è realizzabile esclusivamente la recinzione di tipo b) con eventuale rete interclusa e di tipo c), escludendo le aree edificate per le quali valgono le prescrizioni dei precedenti commi..

Art. 53 Serramenti

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di .2 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. In relazione a quanto già definito al precedente art.32, la progettazione degli interventi edilizi dovrà rispondere ai seguenti requisiti per quanto riguarda la definizione dei serramenti:
 - conservazione o formazione di allineamenti verticali e orizzontali delle aperture;
 - utilizzo di forme geometriche rettangolari. Altre forme sono consentite solo quando richiesto dalla conformazione della volumetria edilizia;
 - posizionamento dei serramenti in sfondato rispetto al vano dell'apertura;
 - utilizzo preferenziale di serramenti lignei con partiture non eccessivamente ridotte;
 - salvaguardia ove possibile degli infissi originali quando meritevoli e coerentemente inseriti nella facciata
4. Il colore dei serramenti verrà definito in base alle indicazioni del Piano del Colore.
5. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

Art. 54 Servitù pubbliche

1. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
 - a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;

- b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
 - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
 - e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
 - f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
 - g) lapidi commemorative, previo consenso della proprietà;
 - h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
2. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
 3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
 4. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
 5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
 6. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Art. 55 Soppalchi

1. Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare i 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
2. La realizzazione del soppalco è:
 - a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
 - b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
 - b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 1,80 m. Nel caso di soffitto piano l'altezza netta deve essere almeno di 2,00 m;
 - c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18.

Art. 56 Sporgenze fisse e mobili su spazi pubblici o di uso pubblico

1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse, oltre agli sporti dei tetti, sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, tettucci, tende; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.
2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
 - a) per gli sporti dei tetti: $\frac{1}{4}$ della larghezza della sede stradale ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
 - b) 1,5 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,5 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
 - c) 0,05 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 2,5 m.
 - d) 0,80 m per tettucci sovrastanti portoncini e cancelli pedonali di ingresso, consentiti esclusivamente su marciapiedi, e ad un'altezza di m.2,50 sul piano medio dello stesso.
3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche ed afferenti uno stesso edificio dovranno avere identica tipologia ed identico colore nei seguenti casi:
 - per tutti gli edifici ricadenti nelle aree di tipo A di impianto storico relative al "nucleo storico-ambientale di Pecetto";
 - per tutti gli edifici del territorio comunale definiti come di "interesse monumentale e/o di interesse architettonico" e per quelli di "carattere documentario e di interesse ambientale" in base alle identificazioni della tav. A9 degli allegati tecnici del PRG.In ogni caso l'Autorità comunale può vietare la collocazione di tende parasole per specifici motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

Art. 57 Strade pubbliche e private

1. Le strade pubbliche esistenti, da modificare o in progetto, afferenti al sistema della viabilità territoriale, primaria e secondaria comunale specificamente prevista dal PRG, vengono individuate e dimensionate dal PRG stesso in sede normativa ed in accordo con gli Enti proprietari o di gestione.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
 - alla manutenzione e pulizia;
 - all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
3. Le strade private o pubbliche (ove non specificate in sede di PRG) di servizio alla residenza o ai fondi agricoli devono comunque avere larghezza minima di 6,00 m. se a doppio senso e di 4,50 m. se a senso unico (misure da valutare al netto dei marciapiedi),. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra di sagoma geometrica tale da permettere l'inserimento di un cerchio di diametro pari a 15,00 m.. Esse dovranno prevedere almeno un marciapiede di dimensioni pari a 1,5m solo ove di servizio alla residenza..

4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,50 m.
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,50 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. Nel caso di sedimi di impianto storico non sono ammessi ampliamenti della sede stradale ne asfaltature ove non presenti.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4, si applicano alle nuove costruzioni. Nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali dei sedimi esistenti alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità ed in tale caso pur nel rispetto delle indicazioni precedenti dovrà essere salvaguardato il patrimonio arboreo e a verde esistente eventualmente compromettibile. Nel caso di sedimi di impianto storico non sono ammessi ampliamenti della sede stradale ne asfaltature ove non presenti.
7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale opportunamente schermati verso l'alto.
8. Le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
9. Le strade pubbliche avranno larghezza minima di carreggiata di m 6 e, all'interno delle aree urbane, saranno dotate di marciapiede. di cui all'art. 46 del presente Regolamento avente larghezza minima di m 1,50 da realizzarsi ai lati della carreggiata. Nelle aree extraurbane saranno invece dotate di banchine in terra battuta aventi larghezza minima di m 1,00.
10. Le curve di dette strade avranno raggio minimo di m 10,00 valutato in corrispondenza della mezzeria.
11. La gestione delle strade pubbliche comprende tutti gli aspetti previsti al precedente art. 57 comma 2.
12. Per tutte le strade di uso pubblico, consortili e vicinali o private devono essere rispettate le distanze minime di cui all'art. 36 del D.P.R. 495/92 e s.m.i. (Regolamento d'Attuazione del Codice della Strada) nonché le prescrizioni del PRG.
13. Le strade private, gravate di servitù di pubblico passaggio, devono essere costruite, canalizzate e sistemate, illuminate e mantenute a cura e spese dei proprietari frontisti. Qualora i frontisti non adempiano agli obblighi di cui al presente articolo, il sindaco previa diffida può, ai sensi delle vigenti leggi, far eseguire d'ufficio quanto è necessario, recuperando la relativa spesa a carico dei frontisti, mediante procedimento di riscossione forzosa.

Art. 58 Terrazzi, verande e bow-window

1. Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante o di suolo.
2. Le caratteristiche tipologiche delle terrazze fanno riferimento all'art. 39 del presente regolamento. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m..

3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.
4. Per quanto riguarda la realizzazione di terrazzi e balconi sono previste le seguenti prescrizioni:
 - nel caso dell'inserimento di balconi in operazioni di recupero di fabbricati esistenti di impianto storico devono essere utilizzate solette in lastre di pietra o in alternativa solettine in c.a a spessore molto contenuto sostenute da mensole secondo le indicazioni tipologiche del Piano del colore. E' in ogni caso da evitare la fuoriuscita della soletta interna;
 - sia terrazze che balconi possono essere coperti con tettucci e piccole falde.

Art. 58 bis Serre e attrezzature per orti e giardini

1. Le attrezzature di cui ai seguenti commi sono sempre ammesse e non costituiscono Sul ai sensi del presente RE.
2. Sono definite serre, nelle pertinenze di edifici ad uso abitativo, le costruzioni isolate o adiacenti i corpi di fabbrica, non destinate alla permanenza di persone, costituite da pareti e copertura in lastre di materiale trasparente con struttura in legno o metallo strettamente limitata alla funzione portante e devono essere realizzate con superficie coperta che non sia superiore a mq. 6,00 complessivi per ogni pertinenza, anche nel caso di pertinenze condominiali, ed altezza non superiore ai 2,50 m.
3. Non sono considerate serre ai sensi del presente articolo e non costituiscono attività edilizia ai sensi del presente RE:
 - le attrezzature mobili stagionali tipo “tunnel” poste su aree verdi in piena terra, costituite da elementi smontabili, privi di zoccolature in muratura e/o qualsivoglia elemento di fondazione destinate a funzioni inerenti l'attività agricola con esclusione dello stazionamento permanente dei veicoli;
4. Sono definiti ripostigli per attrezzi da orto o giardino le strutture mobili in legno, eventualmente ancorate a pareti di edifici esistenti o alla pavimentazione senza fondazioni, di superficie coperta non superiore 7 mq e altezza non superiore ai 2,5 m..
5. Sono definiti “gazebo” le strutture in legno o ferro aperte sui lati o parzialmente chiuse con pannelli grigliati a maglie larghe; con copertura in legno, lastre di rame, o vetro; di superficie coperta non superiore a 9 mq, ancorati alla pavimentazione.
6. Sono definite pergole le strutture aperte composte da ritti in legno o ferro dotati di fondazione propria o ancorati alla pavimentazione e da traverse parallele o a griglia di copertura con luce netta non inferiore a 30 cm. Eventualmente coperte con cannicciato o telo ombreggiante;

TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 59 Prescrizioni generali

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

Art. 60 Richiesta e consegna di punti fissi

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione o di demolizione con ricostruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
 - a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

Art. 61 Disciplina del cantiere

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, all'accesso del cantiere e visibile dalla strada pubblica, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
 - a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
 - b) degli estremi della concessione o dell'titolo abilitativo o della denuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare della stessa;
 - c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
 - d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori, del responsabile del cantiere e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

2. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione il titolo abilitativo corredato degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
3. I cantieri edili debbono essere dotati di impianti di adeguati sistemi di alimentazione per l'acqua potabile e di smaltimento fognario; in particolari casi di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambiente di Lavoro competente per territorio.
4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
5. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
6. L'Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Art. 62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorità comunale la relativa concessione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
3. Il titolare della concessione o dell' titolo abilitativo, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm², disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.

8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
9. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

Art. 63 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali

1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare della concessione o dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
5. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
7. Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

Art. 64 Scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all'Autorità comunale.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all'Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare della concessione o dell'autorizzazione di conservare la relativa documentazione.
6. La rimozione di manufatti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.

Art. 65 Rinvenimenti

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'Autorità comunale del reperimento; l'Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
3. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare della concessione o dell'autorizzazione sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare della concessione o dell'abilitativo ovvero della denuncia di inizio dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 67 Vigilanza e coercizione

1. L'Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l'Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
5. L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 68 Violazione del regolamento e sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 e s.m.i., previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

1. E' facoltà dell'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'aveute titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
 - a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
 - b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'aveute titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

Art. 70 Deroghe

1. L'Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.

Allegato 1

APPENDICE ALL'ART. 31

La presente appendice contiene l'elenco delle:

1. specificazioni delle esigenze indicate all'art. 31;
2. principali disposizioni normative e di legge riferibili alle esigenze indicate all'art. 31.

I seguenti elenchi, aggiornati alla normativa vigente e non esaustivi, fungono da promemoria per i progettisti in relazione agli adempimenti di legge fatte salve in ogni caso le ulteriori normative presenti o future.

1. SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

1. Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
2. Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali
3. Resistenza meccanica alle vibrazioni

b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

1. Resistenza al fuoco
2. Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio
3. Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio
4. Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso

c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

1. Assenza di emissione di sostanze nocive
2. Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi
3. Temperatura di uscita dei fumi
4. Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario
5. Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali
6. Smaltimento delle acque meteoriche
7. Tenuta all'acqua; impermeabilità
8. Illuminazione naturale
9. Oscurabilità
10. Temperatura dell'aria interna
11. Temperatura superficiale
12. Ventilazione
13. Umidità relativa
14. Protezione dalle intrusioni

d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO

1. Sicurezza contro le cadute
2. Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)
3. Limitazione dei rischi di ustione
4. Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento
5. Sicurezza elettrica
6. Sicurezza degli impianti

e) **PROTEZIONE DAL RUMORE**

1. Controllo della pressione sonora: benessere uditivo

f) **RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE**

1. Contenimento dei consumi energetici
2. Temperatura dell'aria interna
3. Temperatura dell'acqua

g) **FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE**

1. Accessibilità, visitabilità, adattabilità
2. Disponibilità di spazi minimi.

h) **SICUREZZA IDROGEOLOGICA**

1. controllo delle condizioni di pericolosità in base alla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica
2. rispetto delle prescrizioni previste dal PRG o da norme sovraordinate.

i) **PROTEZIONE IN RELAZIONE ALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO**

Si fa riferimento a quanto prescritto dal "Regolamento Comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici" e alle norme di legge

2. PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

a) **RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'**

- Legge 5 novembre 1971, n. 1086: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- D.M. 20 novembre 1987, "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".
- D.M. 11 marzo 1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- D.M. 9 gennaio 1996: "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".
- D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
- D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252: "Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996".
- DPCM 21 ottobre 2003- Dipartimento della Protezione civile - Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».(GU n. 252 del 29 ottobre 2003)

- Circolare P.G.R. del 27.04.2004 n. 1/DOP. “D.G.R. 61-11017 del 17/11/03 (Prime disposizioni in applicazione dell’ordinanza del P.C.M. n. 3274 del 20/02/2003 recante primi elementi in materia di criteri generali per classificazione sismica del territorio e di normative tecniche per costruzioni in zona sismica) - Indicazioni procedurali”.
- D.M. del 14 settembre 2005 : Testo unico – Norme tecniche sulle costruzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

- D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689: "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco".
- Circolare del Ministero dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91 "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile".
- Circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68: "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete".
- D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391: "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici".
- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 "Approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi".
- D.M. 16 febbraio 1982 “Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi” (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982)
- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” (G.U. n. 57 del 10 marzo 1998)(per le procedure si veda la Circolare Ministero dell'interno 5 maggio 1998, n. 9
- D.M. 1° febbraio 1986: "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".
- D.M. 16 maggio 1987, n. 246: "Norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione".
- D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica” (G.U. 16 settembre 1992, n. 218).
- D.M. 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi (G.U. 4 maggio 1996, n. 103, suppl. ord.).
- D.P.R 30 giugno 1995, n. 418 Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi (G.U. 7 ottobre 1995, n. 235).
- L.18 luglio 1980, n. 406 Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi (G.U. 6 agosto 1980, n. 214).
- D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere (G.U. 26 aprile 1994, n. 95).
- D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” (G.U. 12 settembre 1996, n. 214, suppl. ord.).
- D.M. 6 marzo 2001 “Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche” (G.U. 19 marzo 2001, n. 65).

- D.M. 13 ottobre 1994 e smi (1999-2001) “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg “ (G.U. 12 novembre 1994, n. 265).
- D.M. 10 maggio 2001 “Depositati di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 , siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza” (G.U. 23 maggio 2001, n. 118).

c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- D.M. 23 novembre 1972: "Approvazione tabella UNI - CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- D.M. 5 luglio 1975, art. 5: "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione".
- Legge 10 maggio 1976, n. 319: "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".
- Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 21 febbraio 1977. Allegati 4 e 5.
- Legge 5 agosto 1978, n. 457: "Norme per l'edilizia residenziale".
- D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".
- D.M. 21 dicembre 1990, n. 443: "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili".
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- Legge 27 marzo 1992, n. 257: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4°, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551”Regolamento recante modifiche al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”.(G.U. n. 81 del 6 aprile 2000)

d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO

- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
- Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti".
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici (G.U. 3 maggio 1994, n. 101).
- Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e smi: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493: "Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".

- Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e smi: "Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

e) PROTEZIONE DAL RUMORE

- DPCM 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
- DM Ambiente 11/12/96 (GU n. 52 del 4/3/97) "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"
- DPCM 14/11/97 (GU n. 280 dell'1/12/97) "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- DPCM 5/12/97 (GU n. 297 del 19/12/97) "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- DM Ambiente 16/3/98 (GU n. 76 dell'1/4/98) "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- DPCM 16/4/99 n. 215(GU n. 153 del 2/7/99) "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
- Legge 31/7/02, n. 179 (GU n. 189 del 13/8/02) "Disposizioni in materia ambientale" (l'art. 7 apporta una modifica alla legge n. 447/1995)
- DPR 30/3/2004, n.142(GU n. 127 dell'1/6/2004) "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447"
- D.Lgs. 19/8/2005, n.194 (G.U. n. 222 del 23/9/2005) Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
- L.R. 20/10/2000, n.52 (BURP n. 43 del 25/10/2000) Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
- D.G.R. 6/8/2001, n. 85-3802 (BURP n. 33 del 14/8/2001) L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio.
- D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616 (BURP n. 5 del 5/2/2004, SO n.2) L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico.
- D.G.R. 14/2/2005, n. 46-14762(BURP n. 8 del 24/2/2005) L. R. n. 52/2000, art. 3. comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico.

f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

- Legge 30 aprile 1976, n. 373: "Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici".
- D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".
- D.L. 19 agosto 2005, n. 192 2"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"(G.U. 23 settembre 2005, n. 222)

- D.L. 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”.(G.U. n. 25 del 31 gennaio 2004 - s.o. n. 17)
- D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al d.lgs. n. 192 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”;
- L.R. 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.”

g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

- Legge 30 marzo 1971, n. 118: "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili".
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

h) SICUREZZA IDROGEOLOGICA

- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 08/05/1996 n. 7/LAP - Legge regionale 5.12.77 n. 56 e s.m.i.. “Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici”.
- Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 08/05/1996 n. 7/LAP - Legge regionale 5.12.77 n. 56 e s.m.i. – “Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici”.
- L. 183/89. “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.
- D.L. 11 giugno 1998 n.180, convertito in L. 267/98 del 3 agosto 1998 recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”. Gazzetta Ufficiale n.183 del 7.8.98. D.P.C.M. del 24.07.98. “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali adottato con deliberazione n.26/97 dell’ Autorità di Bacino”.
- D.P.C.M. del 24 maggio 2001. “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume PO”.
- D.G.R. 6 agosto 2001 n. 31 – 3749 . "Adempimenti regionali conseguenti l'approvazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Procedure per l'espressione del parere regionale sul quadro del dissesto contenuto nei PRGC, sottoposti di verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica.”
- D.G.R. 15 luglio 2002 n. 45 – 6656. "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Indirizzi per l'attuazione del PAI nel settore urbanistico”

i) PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

- Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche” Suppl. alla G.U. n. 214 del 15 settembre 2003
- D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. “G.U. n. 200 del 29 agosto 2003
- D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.” G.U. n. 199 del 28 agosto 2003
- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001”Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”G.U. n. 55 del 7 marzo 2001
- D.G.R. n.16-757 del 5 settembre 2005 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.B.U. n. 36 dell'8 settembre 2005
- D.G.R. n. 39-14473 del 29 dicembre 2004 “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d).B.U. n. 3 del 20 gennaio 2005
- D.G.R. n. 19-13802 del 2 novembre 2004 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione B.U. n. 44 del 4 novembre 2004
- Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.”B.U. n. 31 del 5 agosto 2004
- D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 “Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici”B.U. n. 29 del 22 luglio 2004